SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 246

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, recante: «Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo *B*)», del testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379, recante: «Disposizioni regolamentari in materia edilizia. (Testo *C*)», e del testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo *A*)», corredato delle relative note. (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 239/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

01A12340

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2001.

Dichiarazione di «grande evento» per il Vertice In.C.E. di Trieste.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il quale dispone che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che nei giorni 21, 22, 23 e 24 novembre 2001 nella città di Trieste si terrà sotto la presidenza del Governo italiano il Vertice In.C.E. - Iniziativa Centrale Europea, con la presenza dei rappresentanti di altri diciassette Governi europei;

Considerato che, contestualmente alle riunioni del predetto Vertice, si terrano nella città di Trieste due Forum con la partecipazione di rappresentanti di varie istituzioni pubbliche e private, dell'imprenditoria nazionale ed internazionale, nonché di organismi giovanili;

Considerato che lo svolgimento delle predette manifestazioni comporterà un notevole incremento di presenze nella città di Trieste, con conseguenti implicazioni di notevole spessore problematico, specie sul piano della ricettività alberghiera, che richiedono l'adozione di misure straordinarie ed urgenti di natura organizzativa e logistica;

Considerato che l'evento, per essere adeguatamente organizzato e celebrato, con particolare riferimento agli aspetti logistici connessi agli spostamenti dei partecipanti alle manifestazioni, richiede l'adozione di misure straordinarie ed urgenti, tenuto conto soprattutto dell'imminenza dell'evento medesimo, che possono essere assunte soltanto nell'esercizio di poteri in deroga alla vigente normativa;

Ritenuta quindi l'esigenza di attuare tutti gli interventi straordinari e necessari per il perseguimento delle suddette finalità nell'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 novembre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono dichiarati «grande evento» il Vertice In.C.E. e le conseguenti manifestazioni citate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

01A12476

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 ottobre 2001.

Revoca della somma di L. 8.987.480 di cui al decreto ministeriale n. 364 del 12 marzo 1988 per il completamento dell'attività di ripristino di opere danneggiate dal sisma del 21 marzo 1982 in alcuni comuni della Calabria. (Ordinanza n. 3153).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione dei Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto ministeriale n. 364 del 12 marzo 1988, con il quale, all'art. 1, è stato disposto il finanziamento di lire 500 milioni, per ripristino rete idrica;

Vista la nota n. 1115 del 6 marzo 2001, con la quale il comune di Buonvicino ha trasmesso la relazione relativa allo stato di attuazione del piano degli interventi, da cui risulta una economia di bilancio di L. 8.987.480;

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9336 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 8.987.480 assegnata al comune di Buonvicino con decreto ministeriale n. 364 del 12 dicembre 1988.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A12027

ORDINANZA 29 ottobre 2001.

Revoca della somma di L. 47.614.215 di cui all'ordinanza n. 2279 del 10 giugno 1992, recante interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Roccacasale in provincia di L'Aquila. (Ordinanza n. 3155).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2279 del 10 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, con la quale, all'art. 1, è stato disposto il finanziamento di lire 850 milioni, per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Roccacasale, provincia di L'Aquila;

Vista la nota n. 554 del 30 marzo 2001, con la quale il comune di Roccacasale ha trasmesso la relazione relativa allo stato di attuazione del piano degli interventi, da cui risulta una economia di bilancio di L. 47.614.215;

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9339 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 47.614.215 assegnata al comune di Roccacasale in provincia di L'Aquila con ordinanza n. 2279 del 10 giugno 1992.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A12024

ORDINANZA 29 ottobre 2001.

Revoca della somma di L. 954.429 di cui all'ordinanza n. 1922 del 30 maggio 1990, recante misure urgenti per assicurare la potabilizzazione delle acque e per superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti nella regione Veneto. (Ordinanza n. 3156).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1922 del 30 maggio 1990, con la quale, all'art. 1, comma 3, è stato disposto il finanziamento di lire 229 miliardi, per misure urgenti per assicurare la potabilizzazione delle acque e per superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti nella regione Veneto;

Vista la nota n. 245/4604/32152/2001, del 15 gennaio 2001, con la quale la regione Veneto ha trasmesso il decreto di giunta regionale n. 270 del 6 ottobre 2000 da cui risulta una economia di bilancio di L. 954.429;

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9343 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 954.429 assegnata alla regione Veneto con ordinanza n. 1922 del 30 maggio 1990.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A12023

ORDINANZA 12 novembre 2001.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali ed i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre e 14 e 15 settembre 2001. (Ordinanza n. 3158).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge n. 225 del 1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno;

Vista la propria ordinanza n. 3147 del 21 settembre 2001, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi atmosferici del 14-15 settembre 2001 nel territorio dei comuni della provincia di Napoli e di alcuni comuni delle province di Salerno ed Avellino, nonché l'emergenza connessa agli eventi atmosferici del 22 agosto 2001 nel territorio del comune di Santa Maria a Vico (Caserta) ed agli eventi atmosferici del 5 settembre 2001 nel comune di Calvanico»;

Considerata la deliberazione di giunta regionale n. 4375 del 17 settembre 2001, con la quale la giunta della regione Campania ha deliberato un primo stanziamento di lire 50 miliardi a carico del bilancio regionale e le successive delibere della stessa giunta, numeri 4378 e 4379 del 18 settembre 2001, di lire 5 miliardi ciascuna, n. 4383 del 20 settembre 2001 di lire 10 miliardi, n. 4395 del 26 settembre 2001 di lire 30 miliardi, somme tutte a carico del bilancio regionale;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla ripresa delle normali condizioni di vita;

Ravvisata altresì la necessità di ricomprendere, fra i comuni indicati nelle premesse della citata ordinanza n. 3147 del 2001, quello di S. Maria a Vico, inserito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

21 settembre 2001, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e di definire correttamente il nome di alcuni comuni elencati nella stessa ordinanza;

Acquisita l'intesa con la regione Campania sulla base delle osservazioni di cui alla nota prot. n. 6828/GAB del 24 ottobre 2001;

Acquisito il nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze in data 8 novembre 2001;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Campania e il sindaco del comune di Napoli sono nominati commissari delegati per l'attuazione degli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, rispettivamente nei territori dei comuni elencati nella premessa dell'ordinanza n. 3147 del 21 settembre 2001 e nel territorio del comune di Napoli. Per il compimento del complesso delle attività di cui alla presente ordinanza, il presidente della regione Campania - commissario delegato può affidare compiti attuativi ai sindaci dei comuni interessati ed ai presidenti delle province, per gli interventi di competenza delle rispettive amministrazioni.

2. I commissari delegati, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, individuano i danni prodotti dagli eventi meteorologici descritti in premessa ed entro i successivi quindici giorni adottano, anche per stralci, il programma degli interventi straordinari per la riparazione dei danni ed il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture danneggiati, pubblici o affidati a soggetti erogatori di pubblici servizi, nonché delle opere necessarie ad impedire il ripetersi di danni in caso di eventi meteorologici, avvalendosi, per l'attuazione degli interventi, della struttura commissariale di cui all'ordinanza 29 luglio 1999, n. 2994, salvo cessazione del relativo stato di emergenza, nonché delle strutture degli enti locali competenti e dei soggetti gestori dei pubblici servizi. Possono essere compresi nel programma ed essere attuati avvalendosi delle procedure e delle deroghe di cui alla presente ordinanza, anche ulteriori interventi urgenti finanziati a valere su fondi all'uopo stanziati da amministrazioni statali, regionali, enti locali e da enti o società erogatori di servizi pubblici, ovvero finanziati dalla Unione europea - ferme restando le iniziative da praticarsi in sede comunitaria per conseguire proroghe per l'utilizzo di importi già stanziati, ai sensi del successivo art. 7, comma 3, connessi agli eventi calamitosi e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione delle situazioni di pericolo ed alla prevenzione del rischio. Gli interventi da realizzare per la manutenzione straordinaria delle reti scolanti, per l'eliminazione del pericolo e la riduzione del rischio, nonché quelli relativi alla viabilità provinciale, limitatamente alle parti danneggiate, possono interessare, in ragione di connessioni funzionali, anche territori adiacenti a quelli dei comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza.

3. Il presidente della regione Campania - commissario delegato, per l'attuazione del disposto del comma 2, si avvale di tecnici regionali e delle strutture degli enti locali interessati e provvede alla redazione tecnica del programma degli interventi.

4. Il presidente della regione Campania - commissario delegato, per le attività specialistiche tecnico-amministrative inerenti alla predisposizione del programma e alla istruttoria dei progetti relativi al dissesto idrogeologico, per le attività di monitoraggio, informatizzazione e processamento dati e dei presidi territoriali, nonché per la realizzazione delle reti pluviometriche e la progettazione dei modelli di soglia, è autorizzato a stipulare contratti di diritto privato, di livello non dirigenziale, nel limite massimo di 5 unità, all'esclusivo fine di potersi avvalere di un geologo, 3 ingegneri civili idraulici ed un amministrativo informatico, con specifica professionalità in relazione all'attività da svolgere.

5. Il sindaco del comune di Napoli - commissario delegato, per l'effettuazione delle necessarie verifiche statiche in rete attraverso video - ispezioni lungo tutta la rete fognaria pubblica di Napoli, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato di diritto privato, di livello non dirigenziale, nel limite massimo di 5 unità, all'esclusivo fine di potersi avvalere di un ingegnere civile idraulico e di 4 geometri, tutti dotati di specifica professionalità in relazione all'attività di verifica e informatizzazione da svolgere.

6. I programmi degli interventi di cui al comma 2, preliminarmente alla attuazione, sono sottoposti alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, anche per stralci, che dovrà avvenire entro dieci giorni dalla ricezione degli stessi e possono essere rimodulati ed integrati con la medesima procedura.

7. Il presidente della regione Campania e il sindaco del comune di Napoli - commissari delegati, per assicurare il trasporto a discarica dei materiali provenienti dall'esecuzione dei lavori previsti nei programmi di cui al precedente comma 2, provvedono, secondo le modalità di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 3095 del 23 novembre 2000, a reperire i siti necessari al di fuori delle aree classificate R3 e R4, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Art. 2.

1. I commissari delegati, ove non sia possibile l'utilizzazione delle proprie strutture in tempi compatibili con la situazione di emergenza in corso, possono affidare la progettazione degli interventi previsti nei programmi direttamente a liberi professionisti avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 6.

2. I commissari delegati acquisiscono il parere sui progetti di pertinenza, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti medesimi. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di una delle amministrazioni invitate risulti assente, ovvero privo di adeguato potere di rappresentanza da accertare contestualmente alla verifica della regolarità degli inviti, la Conferenza stessa delibera sulla base dei soli rappresentanti presenti e dotati di adeguati poteri di rappresentanza. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e deve individuare, a pena di nullità, le specifiche indicazioni progettuali, anche alternative, necessarie per l'approvazione dei progetti. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela della salute dei cittadini ovvero alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la determinazione del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta; in difetto, si procede indipendentemente dalla formulazione del parere.

3. I pareri, visti e nulla-osta, relativi agli interventi previsti nel programma, che si rendano necessari anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta; qualora non siano resi entro tale termine, si intendono definitivamente acquisiti con esito positivo.

4. I commissari, sulla base del parere espresso dalla Conferenza di servizi, approvano formalmente i progetti, dichiarandone la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi ai fini delle procedure espropriative e definiscono le modalità per l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori. Alla nomina dei collaudatori degli interventi provvedono i commissari delegati. Gli interventi compresi nel programma di cui all'art. 1 devono essere affidati entro novanta giorni dalla presa d'atto di cui al comma 4 del medesimo art. 1 e devono essere completati entro i successivi dodici mesi.

5. Al fine di assicurare l'immediato potenziamento del sistema di smaltimento delle acque, da ricomprendere nel programma di cui al precedente comma 2, il sindaco di Napoli - commissario delegato è autorizzato ad utilizzare l'opera Nuovo collettore di via Cinthia e Nuovo Emissario di Bagnoli I - II - III stralcio, realizzata con i fondi della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, nelle more del completamento delle lavorazioni in atto e delle procedure necessarie al trasferimento delle stesse alla amministrazione comunale di Napoli, e sempre che ricorrano i presupposti per l'utilizzo in condizioni di sicurezza.

6. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48, 49;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16, 17 e successive modificazione ed integrazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata, dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme. Con l'estensione delle deroghe suddette anche alle parti applicabili ai settori esclusi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, articoli 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 65, articoli 3, 4, 6, 8.

Art. 3.

1. Ai nuclei familiari stabilmente e legittimamente residenti in edifici distrutti totalmente od in parte, limitatamente alla sola parte crollata a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza, è assegnato per la perdita dei beni mobili un contributo a fondo perduto di L. 250.000 per metro quadrato, nel limite massimo di 30 milioni, sulla base di una perizia giurata rilasciata da professionisti regolarmente iscritti all'ordine, ed un contributo per l'eventuale perdita di beni mobili registrati, fino ad un massimo di lire 10 milioni, da determinare in relazione al relativo valore di mercato, desunto dai listini correnti ed al netto degli importi eventualmente da liquidarsi, per gli stessi beni, da compagnie di assicurazione.

2. Ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuata sia stata distrutta totalmente o in parte e sia stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, per inagibilità totale o parziale, a seguito degli eventi calamitosi di cui in premessa, è concesso, per il periodo necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, un contributo per autonoma sistemazione fino ad un massimo di L. 800.000 mensili, e comunque nel limite di L. 200.000 per ogni componente abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in L. 400.000. Il contributo comporta l'espressa rinuncia da parte dell'intero nucleo familiare a qualsiasi richiesta od utilizzazione di alloggi provvisori messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da altri enti, anche in occasione di precedenti calamità. Il contributo è concesso dai commissari delegati tramite i sindaci dei comuni interessati.

3. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni danneggiate dei nuclei familiari dei residenti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero definitivo per inagibilità totale o parziale conseguente agli eventi di cui alla presente ordinanza è concesso, per la riparazione ed il ripristino dei beni immobili, un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire 50 milioni in relazione al danno subito, sulla base di una perizia giurata rilasciata da professionisti regolarmente iscritti all'ordine.

4. Per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, agro-industriali, artigianali, commerciali, turistiche, gravemente danneggiate, è concesso un contributo, rapportato al danno subito, che comunque non deve superare il 30% del danno medesimo, riferito alle parti edilizie, impiantistiche ed alle scorte regolarmente contabilizzate, fino a un massimo di lire 300 milioni; a tal fine, possono essere utilizzati, altresì, in deroga all'art. 2-*bis* del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, gli eventuali residui dei fondi di cui allo stesso articolo. Il contributo non è cumulabile con altre forme di ristoro previste dalla normativa vigente.

5. Alla concessione ed alla erogazione dei contributi di cui ai precedenti commi provvedono i commissari delegati di cui all'art. 1, nei limiti delle somme stanziate dalla presente ordinanza e di quelle stanziate dalla regione Campania con le delibere indicate in premessa. L'onere relativo è posto dai commissari delegati a carico delle medesime somme e dovrà essere indicato nel piano finanziario di utilizzo delle somme stanziate che ciascun commissario redige entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il piano comprende anche gli oneri per la realizzazione del programma degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, nonché gli oneri già sostenuti per i primi soccorsi e per i primi interventi urgenti.

Art. 4.

1. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori dei comuni di cui alle premesse, le cui abitazioni siano state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi, a decorrere dal 17 settembre 2001 e fino al 10 dicembre 2001, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, nonché per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non si dà luogo a rimborso.

2. Nei confronti di persone fisiche che alla data del 17 settembre 2001 risiedevano in modo abituale e continuato nei territori dei comuni di cui alle premesse, le cui abitazioni siano state oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, i termini relativi ai versamenti di natura patrimoniale ed assimilata, dovuti all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali sono sospesi fino al 10 dicembre 2001. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non si dà luogo a rimborso.

3. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero perché totalmente o parzialmente inagibili per effetto degli eventi di cui alla presente ordinanza non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non si dà luogo a rimborso.

4. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori dei comuni di cui alle premesse le cui abitazioni siano state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, in deroga a quanto disposto dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, così come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, è disposta, su proposta del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, la sospensione dei procedimenti esecutivi di sfratto fino al 31 dicembre 2002.

Art. 5.

1. Con propria relazione i commissari riferiscono trimestralmente al Dipartimento della protezione civile sulla attuazione dell'ordinanza e sull'impiego delle risorse statali all'uopo stanziate, attestando contestualmente che gli interventi ultimati hanno conseguito gli obiettivi di cui alla presente ordinanza.

Art. 6.

1. All'atto del passaggio alla regione Campania dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico di Napoli, di cui all'accordo Stato-regioni del 24 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 dell'8 agosto 2001, ovvero della costituzione del centro funzionale della regione Campania, di cui al programma di attuazione gestito dalla regione Basilicata, ai sensi dell'ordinanza n. 3134 del 10 maggio 2001, i fondi afferenti il secondo lotto del progetto di potenziamento della rete pluvioidrometrica, redatto dall'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale di Napoli, approvato dal comitato tecnico per il potenziamento delle reti di monitoraggio, costituito dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio con decreto n. 16959 del 24 ottobre 2000, e limitatamente alle installazioni sul territorio regionale campano, iscritti nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferiti alla regione Campania.

2. Ove entro il 1° gennaio 2002, non fosse ancora stato reso effettivo il passaggio dell'ufficio compartimentale di Napoli del Servizio idrografico e mareografico alla regione o costituito il centro funzionale, atteso che le opere da realizzare di cui al comma 1, rivestono carattere di urgenza per la pubblica incolumità, i relativi fondi, sempre limitatamente ai territori della regione Campania, vengono utilizzati, ai sensi e per gli effetti delle ordinanze n. 3029 del 18 dicembre 1999 e n. 3049 del 31 marzo 2000, dal presidente della regione Campania - commissario delegato di cui all'art. 1 della presente ordinanza.

3. Al fine di assicurare il costante funzionamento della rete pluvio - idrometrica dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico di Napoli, limitatamente al territorio della regione Campania, attualmente operativa o in ammodernamento, revisione, realizzazione o collaudo, il presidente della regione Campania - commissario delegato costituirà apposito capitolo di bilancio, anche in previsione dell'attuazione dell'accordo Stato-regioni del 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 dell'8 agosto 2001, o del costituendo centro funzionale, e potrà avvalersi, per ogni attività, delle deroghe di cui all'art. 2, comma 6.

4. Il presidente della regione Campania - commissario delegato di cui all'art. 1 della presente ordinanza, può predisporre ulteriori progetti, avvalendosi del centro funzionale, se costituito o, in difetto, del Servizio idrografico e mareografico di Napoli, per il monitoraggio pluvio - idrometrico dei territori della regione Campania, esposti al rischio di colate rapide di fango, funzionali al preavviso degli eventi.

5. Per le finalità di cui al comma 3, il presidente della regione Campania - commissario delegato è autorizzato ad utilizzare, nei limiti di lire 2000 milioni, i fondi di cui all'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche e integrazioni, nonché, a completamento delle occorrenze finanziari, i fondi comunitari a disposizione della regione Campania relativi alla misura 1.6 del P.O.R.

6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 4, i pareri, i visti, le autorizzazioni e i permessi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro quindici giorni dalla richiesta; trascorso tale termine essi si intendono favorevolmente acquisiti.

Art. 7.

1. L'importo di lire 50 miliardi di cui all'ordinanza n. 3147 del 21 settembre 2001, facente carico alle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2001 (cap. 9353 - Fondo della protezione civile), è trasferito, quanto a lire 25 miliardi al presidente della regione Campania - commissario delegato, e quanto a lire 25 miliardi al sindaco di Napoli - commissario delegato, per gli interventi di rispettiva competenza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, dal Dipartimento della protezione civile ai commissari delegati su apposite contabilità speciali che gli stessi sono autorizzati ad aprire presso la tesoreria provinciale dello Stato. Sulle medesime contabilità sono trasferite dalla regione le somme dalla stessa stanziate per fronteggiare gli interventi di cui alla presente ordinanza.

3. La regione Campania d'intesa con il comune di Napoli ed il Dipartimento della protezione civile, per le opere finanziate con il programma QCS '94 - 99, rispettivamente al comune di Napoli ed al Dipartimento («P.0. PROTEZIONE CIVILE»), per le opere previste dal piano di cui all'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, notificano tramite lo Stato italiano alla Comunità europea richiesta giustificata di proroga del termine del 31 dicembre 2001, per la ultimazione e rendicontazione finale delle opere suddette.

Art. 8.

1. I comuni di Alma Campania e di Cimitile, citati nella premessa dell'ordinanza n. 3147 del 21 settembre 2001, sono corretti rispettivamente in Palma Campania e Cimitile.

2. Tra i comuni indicati nella premessa della citata ordinanza n. 3147/2001 è da intendersi ricompreso anche quello di Santa Maria a Vico.

Art. 9.

1. L'art. 4 dell'ordinanza 3147 del 21 settembre 2001 è soppresso e così sostituito: «I commissari delegati, le amministrazioni statali, regionali e provinciali e gli enti locali sono autorizzati, con onere a carico dei propri bilanci, a corrispondere al proprio personale dipendente, per l'espletamento di attività direttamente connesse agli eventi di cui alla presente ordinanza e per la durata dello stato di emergenza, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70 ore mensili».

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A12380

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 settembre 2001.

Ripartizione dei finanziamenti per gli anni 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione di strutture per le cure palliative.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 16, comma 3, della legge 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998;

Visto il decreto ministeriale del 29 settembre 1999;

Vista la legge 29 dicembre 1999, n. 488, che integra, nella tabella F, i finanziamenti della citata legge n. 39/1999;

Visto l'art. 92, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le finalità indicate in premessa sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie relative agli anni 2000, 2001 e 2002 nelle misure indicate nell'allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, calcolate in base al tasso di mortalità regionale per neoplasie e al tasso di mortalità generale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentano al Ministero della salute i progetti preliminari, di cui all'art. 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione di centri residenziale di cure palliative - hospice e i piani per l'integrazione dell'attività delle strutture con le altre attività di assistenza ai pazienti terminali.

3. I centri sono realizzati prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione di strutture, di proprietà di aziende unità sanitarie locali o di aziende ospedaliere, inutilizzate anche parzialmente, ovvero di strutture che si siano rese disponibili in conseguenza della ristrutturazione della rete ospedaliera secondo i criteri stabiliti dall'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Ministero della salute valuta la congruità dei progetti e dei piani con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 28 settembre 1999, ne verifica la compatibilità con le risorse assegnate e approva i progetti e i piani.

5. Il Ministero della salute provvede all'erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 1, alle singole regioni e province autonome, a seguito dell'approvazione dei progetti e dei piani.

6. Decorso, senza giustificati motivi, il termine di cui al comma 2, le somme non richieste dalle regioni e dalle province autonome, saranno revocate e riassegnate con successivo provvedimento del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla verifica dell'attuazione del programma di cure palliative sulla base di specifici indicatori entro tre anni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere individuano e utilizzano strumenti idonei per la

valutazione sistematica e continuativa della soddisfazione del servizio da parte dei pazienti e dei loro familiari.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano programmi di comunicazione ai propri cittadini, mirati a diffondere informazioni sull'istituzione, la localizzazione, le finalità, le caratteristiche e le modalità di accesso alle strutture dedicate alle cure palliative e alla rete integrata delle altre attività di assistenza presenti sul territorio e ne verificano l'efficacia. I programmi regionali di comunicazione sono trasmessi al Ministero della salute contestualmente ai progetti e ai piani di cui all'art. 3.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono programmi di formazione del personale impegnato nella rete di assistenza.

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 236

ALLEGATO 1

FINANZIAMENTO PER LE STRUTTURE
PER LE CURE PALLIATIVE
(Anni 2000-2002)

Regioni	Finanziamenti
Piemonte	12.827.823.648
Val d'Aosta	626.701.545
Lombardia	23.790.515.996
Bolzano	974.840.757
Trento	1.219.580.236
Veneto	11.408.639.958
Friuli	3.958.731.564
Liguria	5.788.358.843
Emilia-Romagna	11.943.170.086
Toscana	10.771.541.206
Umbria	2.337.541.187
Marche	3.824.998.835
Lazio	12.133.813.150
Abruzzo	3.026.096.237
Molise	788.234.893
Campania	11.079.233.345
Puglia	7.716.875.895
Basilicata	1.247.172.219
Calabria	3.968.022.911
Sicilia	10.627.895.647
Sardegna	3.472.211.843
TOTALE . . .	143.532.000.000

01A12258

DECRETO 11 ottobre 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Hbvaxpro vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 164/2001).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Hbvaxpro vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/183/001 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

EU/1/01/183/002 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita;

EU/1/01/183/003 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 10 siringhe preriempite;

EU/1/01/183/004 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita senza ago;

EU/1/01/183/005 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 10 siringhe preriempite senza ago;

EU/1/01/183/006 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 25 siringhe preriempite senza ago;

EU/1/01/183/007 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

EU/1/01/183/008 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 10 flaconcini;

EU/1/01/183/009 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita;

EU/1/01/183/010 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 10 siringhe preriempite;

EU/1/01/183/011 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita senza ago;

EU/1/01/183/012 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 3 siringhe preriempite senza ago;

EU/1/01/183/013 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 10 siringhe preriempite senza ago;

EU/1/01/183/014 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 20 siringhe preriempite senza ago;

EU/1/01/183/015 40 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

EU/1/01/183/016 40 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita;

EU/1/01/183/017 40 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita senza ago.

Titolare A-I-C-: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 aprile 2001 recante autorizzazione all'immissione in

commercio del medicinale per uso umano «Hbvaxpro vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 25-26 settembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Hbvaxpro vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale «HBVAXPRO vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante» nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino n. 035262017/E (in base 10), 11N3L1 (in base 32);

EU/1/01/183/002 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita n. 035262029/E (in base 10), 11N3LF (in base 32);

EU/1/01/183/003 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 10 siringhe preriempite n. 035262031/E (in base 10), 11N3LH (in base 32);

EU/1/01/183/004 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita senza ago n. 035262043/E (in base 10), 11N3LV (in base 32);

EU/1/01/183/005 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 10 siringhe preriempite senza ago n. 035262056/E (in base 10), 11N3M8 (in base 32);

EU/1/01/183/006 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 25 siringhe preriempite senza ago n. 035262068/E (in base 10), 11N3MN (in base 32);

EU/1/01/183/007 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino n. 035262070/E (in base 10), 11N3MQ (in base 32);

EU/1/01/183/008 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 10 flaconcini n. 035262082/E (in base 10), 11N3N2 (in base 32);

EU/1/01/183/009 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita n. 035262094/E (in base 10), 11N3NG (in base 32);

EU/1/01/183/010 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 10 siringhe preriempite n. 035262106/E (in base 10), 11N3NU (in base 32);

EU/1/01/183/011 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita senza ago n. 035262118/E (in base 10), 11N3P6 (in base 32);

EU/1/01/183/012 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 3 siringhe preriempite senza ago n. 035262120/E (in base 10), 11N3P8 (in base 32);

EU/1/01/183/013 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 10 siringhe preriempite senza ago n. 035262132/E (in base 10), 11N3PN (in base 32);

EU/1/01/183/014 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 20 siringhe preriempite senza ago n. 035262144/E (in base 10), 11N3Q0 (in base 32);

EU/1/01/183/015 40 mcg/ml - sospensione iniettabile uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino n. 035262157/E (in base 10), 11N3QF (in base 32);

EU/1/01/183/016 40 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita n. 035262169/E (in base 10), 11N3QT (in base 32);

EU/1/01/183/017 40 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita senza ago n. 035262171/E (in base 10), 11N3QV (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Hbvaxpro vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante» è classificata in classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 11 ottobre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A12226

DECRETO 11 ottobre 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Prevenar vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 163/2001).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Prevenar vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali, con i numeri:

EU/1/00/167/005 sospensione iniettabile 1 flaconcino vetro 0,5 ml + 1 siringa + 2 aghi separati uso IM

Titolare A.I.C.: White Lederle Vaccines S.a.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 6 agosto 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prevenar vaccino pneuomococcico saccaridico coniugato adsorbito»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 25-26 settembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale PREVENAR vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale PREVENAR vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

sospensione iniettabile 1 flaconcino vetro 0,5 ml + 1 siringa + 2 aghi separati uso IM n. 035053053/E (in base 10), 11FRHX (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Prevenar vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito» è classificata in classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzato e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Mini-

stero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 11 ottobre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A12227

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Pescatori Montecristo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cetara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Pescatori Montecristo - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cetara, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 28 novembre 1974 - repertorio n. 7302 - registro società n. 5789/6868 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1577.

Salerno, 15 ottobre 2001

Il direttore provinciale: COPPOLA

01A12022

DECRETO 22 ottobre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
SERVIZIO DELLE POLITICHE
E DEI CONFLITTI DI LAVORO DI VERONA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni che attribuiscono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sulle cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 17, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 17 maggio 2001;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la nota 269/F/4 del 6 aprile 2001 della Confcooperative unione regionale del Veneto che ha comunicato l'elenco delle cooperative che hanno omesso il pagamento del contributo di revisione per il biennio 1997/1998;

Vista la nota 8624 del 7 febbraio 2001 della Commissione centrale delle cooperative che stabilisce che per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non è prevista l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Decreta:

Art. 1.

Le cooperative di seguito elencate sono cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

	Nome cooperativa	Sede	Posizione prov/nazionale
1	Produttori latte la Sambenedettese	Peschiera D. Garda	609/65169
2	Edile Azeta	Verona	1303/115040
3	Agricola Colle Vigna	Cologna Veneta	1677/155262
4	Ortofrutticola Veronese C.O.V.E.	Verona	2004/186696
5	Sociale Beato Andrea	Peschiera D. Garda	2336/216533

Art. 2.

Il prefetto di Verona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico alla Direzione generale della cooperazione - Divisione IV - Vicolo D'Aste, 12 - 00100 Roma.

Verona, 22 ottobre 2001

Il dirigente provinciale: PALUMBO

01A12072

DECRETO 24 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Midicoop Genova Prima S.r.l.», in Genova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GENOVA

Visto l'art. 2544, primo comma;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore delle società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 17, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/2001;

Decreta:

Le seguenti società cooperative edilizie sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, primo comma, del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Midicoop Genova Prima S.r.l.», con sede in Genova, via Donghi n. 14/19a, costituita per rogito notaio Clavarino Emanuele in data 30 novembre 1989, repertorio n. 44184, registro delle imprese n. 52631, codice fiscale n. 03137680108.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 24 ottobre 2001

Il direttore provinciale: LEGITIMO

01A12071

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 ottobre 2001.

Iscrizione della varietà di cicoria Variegata di Castelfranco nel relativo Registro nazionale delle varietà di specie ortive.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub-

bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2000 con il quale la varietà di cicoria Variegata di Castelfranco è stata cancellata dal Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove di campo e di laboratorio della sopra citata varietà condotte, ai fini della verifica dei requisiti di stabilità, omogeneità e differenziabilità, e dell'individuazione dei responsabili della selezione conservatrice delle varietà di specie di piante ortive notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970, dall'Ente nazionale sementi elette nell'anno 2000 in ottemperanza alla circolare ministeriale 21 febbraio 1996, n. 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 settembre 2001, ha espresso parere favorevole alla reiscrizione della varietà indicata nel dispositivo ritenendo opportuno che la medesima sia preservata in quanto diffusa e apprezzata dagli agricoltori;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, la varietà di cicoria Variegata di Castelfranco, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, è iscritta, fino al 31 dicembre 2008, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard».

2. La responsabilità della conservazione in purezza della varietà è affidata alla ditta Sativa soc. coop. a r.l., con sede in Cesena.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A12152

DECRETO 9 ottobre 2001.

Cancellazione di talune varietà di specie ortive dal relativo Registro nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 settembre 2001 ha espresso parere favorevole alla cancellazione dai relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis,* quarto comma, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. iscrizione	D.M. rinnovo
002233	Cetriolo	Napoleon	Nunza B.V.	21-2-1996	—
001762	Melone	Zenith	Nunza B.V.	5-10-1989	9-1-01
001870	Pomodoro	Peelandia	Nunza B.V.	21-11-1990	—

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A12251

DECRETO 9 ottobre 2001.

Cancellazione di talune varietà di specie agrarie dal relativo Registro nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 settembre 2001 ha espresso parere favorevole alla cancellazione dai relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo. Come risulta dal verbale della riunone stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis,* quarto comma, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica

9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. iscrizione
000666	Orzo polistico	Jaidor	Apsovsementi e I.N.R.A.	4-12-1985
005007	Patata	Emilia	Kartoffelzucht Bohm Kg	23-12-1997

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A12253

DECRETO 9 ottobre 2001.

Rinnovo dell'iscrizione di varietà di specie ortive nel relativo Registro nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i risultati delle prove di campo e di laboratorio della varietà indicata nel dispositivo condotte, ai fini della verifica dei requisiti di stabilità, omogeneità e differenziabilità, e dell'individuazione dei responsabili della selezione conservatrice delle varietà di specie di piante ortive notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970, dall'Ente nazionale sementi elette nell'anno 2000 in ottemperanza alla circolare ministeriale 21 febbraio 1996, n. 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 settembre 2001, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, comma undicesimo, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione al Registro nazionale della varietà di cicoria denominato Bianca di Bergamo, iscritta con decreto ministeriale 20 giugno 1977, da ultimo rinnovata con decreto ministeriale 30 marzo 2001, è rinnovata fino al 31 dicembre 2008.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A12151

DECRETO 31 ottobre 2001.

Deroga al decreto ministeriale 22 gennaio 2001 relativo alle modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2001 relativo alle norme di applicazione per la concessione dei premi zootecnici, in particolare l'art. 3, comma 1;

Considerata la necessità di prorogare i termini di presentazione delle domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici, nonché delle notifiche dei trasferimenti e le richieste quota per l'anno 2001;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 gennaio 2001, per il corrente anno le domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici, le notifiche per i trasferimenti e/o le cessioni temporanee dei limiti individuali, nonché le richieste di quota possono essere presentate fino alle ore 18 del 15 novembre 2001.

Roma, 31 ottobre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A12345

PROVVEDIMENTO 24 ottobre 2001.

Iscrizione della denominazione «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione del 17 ottobre 2001, la denominazione «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» riferita ai prodotti olio di oliva, è iscritta quale Denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati del disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 2036/2001 del 17 ottobre 2001.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 24 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «VENETO VALPOLICELLA», «VENETO EUGANEI E BERICI», «VENETO DEL GRAPPA».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella», «Veneto Euganei e Berici», «Veneto del Grappa» è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Grignano o Favarol per almeno il 50%; Leccino, Casaliva o Frantoio, Maurino, Pendolino, Leccio del Corno, Trep o Drop in misura non superiore al 50%. Possono, altresì, concorrere altre varietà sperimentali presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.

2. La denominazione di origine protetta «Veneto Euganei e Berici» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Leccino e Rasara per almeno il 50%; Frantoio, Maurino, Pendolino, Marzemino, Riondella, Trep o Drop, Matosso in misura non superiore al 50%.

Possono, altresì, concorrere altre varietà sperimentali presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.

3. La denominazione di origine protetta «Veneto del Grappa» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Frantoio e Leccino per almeno il 50%; Grignano, Pendolino, Maurino, Leccio del Corno, Padanina in misura non superiore al 50%. Possono, altresì, concorrere altre varietà sperimentali presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo della provincia di Verona, Padova, Vicenza, Treviso. Tale zona, riportata in apposita cartografia, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

provincia di Verona:

Brentino Belluno, Dolcè, S. Ambrogio di Valpolicella, Fumane, S. Pietro in Cariano, S. Anna d'Alfaedo, Marano di Valpolicella, Negrar, Cerro Veronese, Grezzana, Verona, S. Martino Buonalbergo, S. Mauro di Saline, Mezzane di Sotto, Lavagno, Badia Calavena, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Soave, Vestenanova, S. Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara, Roncà, Monteforte d'Alpone, S. Bonifacio;

provincia di Padova:

Rovolon, Vò Euganeo, Lozzo Atestino, Teolo, Cinto Euganeo, Baone, Este, Torreglia, Galzignano Terme, Arquà Petrarca, Monselice, Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Cervarese S. Croce;

provincia di Vicenza:

Arzignano, Montorso Vicentino, Zermeghedo, Montebello Vicentino, Gambellara, Lonigo, Castelgomberto, Sovizzo, Montecchio Maggiore, Brendola, Sarego, Alonte, Creazzo, Altavilla Vicentina, Zovencedo, Grancona, Villaga, S. Germano dei Berici, Orgiano, Sossano, Campiglia dei Berici, Vicenza, Arcugnano, Longare, Castegnero, Nanto, Mossano, Barbarano Vicentino, Zugliano, Sarcedo, Thiene, Fara Vicentino, Breganze, Molvena, Pianezze, S. Lorenzo, Mason Vicentino, Marostica, S. Nazario, Solagna, Pove del Grappa, Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino, Mussolente;

provincia di Treviso:

Borso del Grappa, Crespano del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini, Fonte, Possagno, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Monfumo, Asolo, Maser, Pederobba, Cornuda, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano, Susegana.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella» comprende, in provincia di Verona, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Brentino Belluno, Dolcè, S. Ambrogio di Valpolicella, Fumane, S. Pietro in Cariano, S. Anna d'Alfaedo, Marano di Valpolicella, Negrar, Cerro Veronese, Grezzana, Verona, S. Martino Buonalbergo, S. Mauro di Saline, Mezzane di Sotto, Lavagno, Badia Calavena, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Soave, Vestenanova, S. Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara, Roncà, Monteforte d'Alpone, S. Bonifacio.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Veneto Euganei e Berici» comprende, nelle province di Padova e Vicenza, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Arzignano, Montorsi Vicentino, Zermeghedo, Montebello Vicentino, Gambellara, Lonigo, Castelgomberto, Sovizzo, Montecchio Maggiore, Brendola, Sarego, Alonte, Creazzo, Altavilla Vicentina, Zovencedo, Grancona, Villaga, S. Germano dei Berici, Orgiano, Sossano, Campiglia dei Berici, Vicenza, Arcugnano, Longare, Castegnero, Nanto, Mossano, Barbarano Vicentino, Rovolon, Vò Euganeo, Lozzo Atestino, Teolo, Cinto Euganeo, Baone, Este, Torreglia, Galzignago Terme, Arquà Petrarca, Monselice, Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Veneto del Grappa» comprende, nelle province di Vicenza e Treviso, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Zugliano, Sarcedo, Thiene, Fara Vicentino, Breganze, Molvena, Pianezze S. Lorenzo, Mason Vicentino, Marostica, S. Nazario, Solagna, Pove del Grappa, Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino, Mussolente, Borso del Grappa, Crespano del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini, Fonte, Possagno, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Monfumo, Asolo, Maser, Pederobba, Cornuda, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano, Sussegana.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2. I sesti di impianto, la forma di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelle tradizionalmente usate o, comunque, atte a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.

3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo collinari della zona indicata al precedente art. 3 i cui terreni presentano origini e caratteristiche varie.

4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3, i cui terreni sono in genere poveri, molto calcarei, tendenzialmente alcalini, generalmente ricchi di potassio e fosforo, con scarsa solubilità.

5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Veneto Euganei e Berici» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3, i cui terreni presentano una matrice geologica di tipo sedimentario o vulcanico normalmente dotati di scheletro con reazione alcalina.

6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Veneto del Grappa» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3, i cui terreni posti ai piedi del massiccio del Monte Grappa sono derivati da conglomerati poligenici, talora intercalati da fascie sabbiose o marmose-argillose.

7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 dovrà essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.

8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non può superare kg 7000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%.

9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

10. Ogni anno gli organismi preposti dalla legge, nell'ambito dei parametri precedentemente indicati ed a seguito di rilevazioni, definiranno le rese ammissibile in olive ed olio per ciascuna delle aree distinte dalle menzioni geografiche aggiuntive.

11. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo la procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

12. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produt-

tori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.

2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Veneto Euganei e Berici» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.

3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Veneto del Grappa» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.

4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo con lieve tonalità di verde per gli oli freschi;

odore: di fruttato leggero;

sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e retrogusto muschiato;

punteggio al Panel test >= 7,5;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: <= 10 MeqO2/kg;

acido oleico: >= 75%.

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Veneto Euganei e Berici» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde-oro da intenso a marcato;

odore: fruttato di varia intensità;

sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro;

punteggio al Panel test >= 7,5;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: <= 11 MeqO2/kg;

acido oleico: >= 76%.

3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Veneto del Grappa» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde-oro con modeste variazioni del giallo;

odore: fruttato di varia intensità;

sapore: fruttato con sensazione di amaro per gli oli freschi;

punteggio al Panel test: >= 7,5;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: <= 11 MeqO2/kg;

acido oleico: >= 76%.

4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

5. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situata nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3.

5. L'uso di indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelle utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.

6. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

7. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 1.

8. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

01A12196

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 novembre 2001.

Metodo per la determinazione del peso sgocciolato nei prodotti alimentari ittici preconfezionati.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 25 ottobre 1978, n. 690, recante adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati;

Visto in particolare l'art. 7, comma 4, della legge n. 690/1978 che stabilisce che le modalità di controllo di fabbricazione siano quelle ammesse dall'Ufficio centrale metrico e l'art. 10, comma 6, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisca con propri decreti le modalità del controllo statale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 16 marzo 1979, recante disposizioni in materia di preimballaggi CEE disciplinati dalla legge n. 690/1978;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quelli CEE ed, in particolare, l'art. 10, comma 2, in forza del quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza le modalità del controllo di fabbricazione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, ed, in particolare, l'art. 9, comma 7, concernente l'obbligo di indicare, nei preimballaggi di taluni prodotti alimentari solidi immersi in un liquido di governo, anche la quantità di prodotto sgocciolato;

Vista la circolare ministeriale 31 marzo 2000, n. 165, recante linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 8 del decreto legislativo n. 109 del 1992) nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'etichettatura dei prodotti alimentari;

Rilevato che in applicazione degli articoli 10 e 15 della predetta legge n. 690/1978 devono essere effettuati controlli da parte dell'Ufficio centrale metrico e degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, che all'art. 20 attribuisce alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1999 concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Considerato che la determinazione della quantità effettiva di prodotto sgocciolato, contenuta negli imballaggi preconfezionati di conserve ittiche immerse in un liquido di governo, conduce a risultati non confrontabili qualora la predetta determinazione non sia effettuata con lo stesso metodo;

Ritenuto necessario stabilire il metodo per la determinazione della quantità effettiva di prodotto sgocciolato per le conserve ittiche;

Visto il metodo definito dall'ufficio D 3 della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, già Ufficio centrale metrico, sulla base di uno studio elaborato dalla Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma con nota n. 2931 del 6 settembre 1999;

Sentito il parere favorevole espresso dal Comitato centrale metrico nella riunione del 1° marzo 2000;

Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica ai preimballaggi contenenti conserve ittiche immerse in taluni liquidi di governo denominati «preimballati ittici» o «preconfezionati ittici», recanti insieme alle altre indicazioni regolamentari anche la quantità di prodotto sgocciolato, in applicazione dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e nei casi di indicazioni volontarie, sull'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari fabbricati in Italia.

2. Il presente decreto non si applica ai prodotti ittici preimballati legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea e nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Art. 2.

1. Il controllo di fabbricazione di cui all'art. 7 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, si considera soddisfatto se effettuato secondo il metodo specificato nell'allegato al presente decreto.

2. Ai fini dei controlli da parte delle autorità competenti previsti dall'art. 10 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, si tiene conto del metodo di cui all'allegato del presente decreto.

3. Le prescrizioni dell'allegato riguardano esclusivamente la determinazione del prodotto sgocciolato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL PESO SGOCCIOLATO
NEI PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI PRECONFEZIONATI

1 Scopo e campo di applicazione

Il metodo permette la determinazione della quantità di prodotto sgocciolato contenuta nei prodotti alimentari ittici preconfezionati immersi in un mezzo di copertura più o meno denso (es.: salamoia, succo naturale, ecc.).

2 Principio

La determinazione del peso del prodotto separata dal mezzo di copertura per sgocciolamento su un setaccio si effettua sottraendo il peso del setaccio vuoto da quello del setaccio e del suo contenuto.

3 Apparecchiature

3.1 Setaccio N° 5 della serie italiana UNI N° 2331 (1980), munito di piatto d'appoggio, con luce netta per maglia di 2,8 mm e diametro appropriato alla massa del campione (∅ 20 cm per confezioni del formato fino a 1 kg compreso, ∅ 30 cm per confezioni del formato superiore a 1 kg fino a 5 kg compreso).

3.2 Bilancia con precisione ± 0,1 g.

3.3 Bacinella per la raccolta del liquido.

4 Procedimento

4.1 Pesare il setaccio con il piatto d'appoggio, quindi porre il setaccio sulla bacinella.

4.2 Aprire la confezione, previamente mantenuta a temperatura ambiente (20-25 °C) per almeno 12 ore, quindi disporne delicatamente e uniformemente il contenuto sul setaccio prepesato. La manipolazione della frazione ittica deve essere tale da non provocare eccessive rotture. Se il prodotto è immerso in un mezzo di copertura denso lavare delicatamente la massa con acqua calda (40-45 °C), aiutandosi con una spruzzetta, fino a completa eliminazione del mezzo di copertura stesso. Eliminare rapidamente anche eventuali frazioni non ittiche (spezie, vegetali, ecc.) con una pinzetta.

4.3 Inclinare leggermente il setaccio di circa 20° per facilitare lo scolamento e lasciare sgocciolare per 2 minuti.

4.4 Riporre il setaccio sul piatto e pesare il tutto.

5 Espressione dei risultati

5.1 Il valore della quantità di prodotto sgocciolato o peso sgocciolato (Ps) è dato da:

$$Ps = M - m$$

M = massa del setaccio con il piatto e il prodotto sgocciolato
m = massa del setaccio vuoto con il piatto

5.2 Il risultato è espresso in grammi (g), arrotondato ad una cifra decimale, o in chilogrammi (kg), arrotondato a quattro cifre decimali.

6 Campionamento e interpretazione dei risultati

6.1 Controllo metrologico
I criteri matematici di accettazione/rifiuto del contenuto effettivo di prodotto sgocciolato di un lotto di imballaggi preconfezionati sono stabiliti in analogia a quanto previsto dalle norme comunitarie per il controllo statistico della quantità nominale netta, tenendo conto sia del peso sgocciolato di ciascuna confezione sia della media dei pesi sgocciolati delle confezioni del lotto.

6.2 Piani di controllo

6.2.1 Piano a: controllo del peso sgocciolato effettivo di ciascuna confezione.
Il valore riscontrato è definito "DIFETTOSO" quando risulta inferiore al valore ottenuto sottraendo alla quantità nominale Q_η, indicata in etichetta; l'errore massimo tollerato indicato nella Tabella 1. Un lotto di imballaggi preconfezionati è accettato/rifiutato secondo il criterio indicato nella Tabella 2. Non sono accettabili le confezioni che presentano un errore per difetto superiore al doppio dell'errore massimo tollerato.

Tabella 1

Quantità nominale sgocciolata Q_η espressa in grammi	Errori massimi tollerati per difetto	
	in % di Q_η	in grammi
da 5 a 50	18	-
da 50 a 100	-	9
da 100 a 200	9	-
da 200 a 300	-	18
da 300 a 500	6	-
da 500 a 1000	-	30
da 1000 a 10000	3	-

Tabella 2

Entità del lotto	Entità del campione	Numero di difettosi	
		Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
Indipendentemente dall'entità (>100)	20	1	2

6.2.2 Piano b: controllo della media (**X**) *dei* pesi sgocciolali effettivi degli imballaggi preconfezionati facenti parte di un campione rappresentativo di un lotto.
Un lotto è accettato/rifiutato secondo il criterio indicato nella Tabella 3.

Tabella 3

Entità del lotto	Entità del campione	Criteri di accettazione	
		Accettazione	Rifiuto
Indipendentemente dall'entità (>100)	20	$X \geq = Q_\eta - 0{,}64 \cdot s$	$X < Q_\eta - 0{,}64 \cdot s$

- 0,64 = costante funzione del grado di libertà (n -1), del livello di fiducia $(1 - \alpha) = 0{,}995$ e della variabile aleatoria di Student divisa per la radice quadrata del numera n delle confezioni;
- s = stima dello scarto tipo

01A12297

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 ottobre 2001.

Integrazione all'allegato *D* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000, recante la ridefinizione dei settori scientifico-disciplinari.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la ridefinizione dei settori scientifico-disciplinari;

Visto l'allegato *C* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000, recante la corrispondenza tra le sigle precedenti (decreto ministeriale 26 febbraio 1999) e le sigle attuali dei settori scientifico-disciplinari;

Visto l'allegato *D* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente le affinità tra i settori ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative;

Visto il parere espresso dal C.U.N. nell'adunanza del 26 luglio 2001;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

L'allegato *D* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000, citato nelle premesse, deve intendersi integrato dalla ulteriore individuazione di affinità di primo livello dei settori N09X (attualmente denominato IUS/09) e N11X (attualmente denominato IUS/21) al settore N08X - Diritto cosituzionale (attualmente denominato IUS/08) ai soli fini ed effetti della costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative, anche già bandite con le sigle precedenti N09X e N11X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A12070

DECRETO 23 ottobre 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione dell'American University, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante dell'American University;

Rilevato che la American University ha deliberato di aprire in Italia una filiazione denominata Graduate Research Center on Europe, in Trento, via Rosmini n. 33 - 38100 Trento;

Considerato che l'American University è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al sig. J. Douglas Kudravetz, nato a Enid (Oklahoma) il 4 gennaio 1950;

Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della American University, denominata Graduate Research Center on Europe, avente sede in Trento, via Rosmini n. 33 - 38100 Trento.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A12073

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROVVEDIMENTO 9 novembre 2001.

Istruzioni in materia di contrasto finanziario al terrorismo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO ANTIRECICLAGGIO

Visto l'art. 270-*ter* del codice penale, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, nel quale è stabilito che costituisce reato, tra l'altro, la condotta di chi finanzia, anche indirettamente, associazioni terroristiche;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, con il quale è stato costituito un comitato di sicurezza finanziaria competente al coordinamento delle attività di contrasto del terrorismo sul piano finanziario;

Viste le recenti istruzioni adottate dall'Ufficio italiano dei cambi (UIC) per la segnalazione di operazioni, rapporti e ogni altra informazione riconducibile a soggetti contenuti in apposite liste;

Viste le recenti misure che impongono il «congelamento» delle disponibilità di soggetti indicati in regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione europea;

Considerata la necessità per il comitato di sicurezza finanziaria di acquisire dati e informazioni in materia di contrasto finanziario del terrorismo, secondo quanto previsto nel citato art. 1 del decreto-legge n. 369 del 2001;

Considerato che la necessità di avviare attività di contrasto al terrorismo internazionale anche sul piano finanziario ha comportato il coinvolgimento delle banche e degli intermediari finanziari e che i compiti di «collaborazione attiva» sono stati significativamente ampliati;

Ritenuta la necessità di formulare indicazioni per rendere più efficiente il sistema di segnalazione all'UIC e la successiva attività di approfondimento finanziario;

si formulano le istruzioni seguenti:

1. *Obblighi.*

Le banche e gli altri intermediari indicati nell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, devono:

comunicare all'UIC le misure di congelamento applicate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, indicando i soggetti coinvolti e l'entità dei capitali e delle disponibilità;

segnalare all'UIC le operazioni, i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti contenuti nelle liste diffuse dall'UIC stesso, anche attraverso la pubblicazione sul sito Internet (www.uic.it/liste/terrorismo.htm);

segnalare in ogni caso all'UIC tutte le operazioni e i rapporti che, in base alle informazioni disponibili, siano direttamente o indirettamente riconducibili ad attività di finanziamento di associazioni terroristiche, prevista e punita dall'art. 270-*ter* del codice penale.

Le segnalazioni e le comunicazioni previste nel presente provvedimento devono essere effettuate con la massima tempestività onde consentire all'UIC l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 197 del 1991.

L'applicazione degli obblighi richiamati non esclude la necessità, ricorrendone i presupposti, di procedere alla segnalazione all'UIC delle operazioni sospette secondo quanto previsto nell'art. 3 della legge n. 197 del 1991 e nelle relative istruzioni applicative.

L'UIC può fornire agli intermediari ulteriori indicazioni circa le operazioni da segnalare ovvero le informazioni da comunicare, anche attraverso la diffusione di liste nominative, e può richiedere ulteriori informazioni sulle comunicazioni e sulle segnalazioni ricevute, anche a intermediari diversi da quelli che le hanno trasmesse.

2. *Sanzioni.*

L'omessa applicazione delle misure di congelamento e l'omissione delle relative comunicazioni comportano, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 369 del 2001, il pagamento di somme di denaro non inferiori alla metà del valore accertato dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni e delle comunicazioni all'UIC, nonché l'omessa trasmissione allo stesso UIC di ogni altra informazione richiesta, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari, nel massimo, alla metà del valore delle operazioni stesse (art. 5, comma 5, della legge n. 197 del 1991).

Ogni altra irregolarità viene valutata per la trasmissione di denunce o rapporti all'autorità giudiziaria ovvero per l'avvio di approfonditi controlli amministrativi.

L'UIC svolge compiti di accertamento e di istruttoria; l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie spetta al Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli obblighi di congelamento, di segnalazione e di comunicazione si applicano in relazione alla semplice

ricorrenza dei dati anagrafici indicati nelle liste diffuse; essi non possono essere disapplicati se non in presenza di informazioni che permettano di escludere la corrispondenza con i soggetti indicati nelle liste. Anche tali ultimi casi devono essere tempestivamente segnalati all'UIC per gli eventuali approfondimenti.

3. *Trasmissione delle comunicazioni e delle segnalazioni.*

Per la trasmissione delle segnalazioni e delle comunicazioni previste dal presente provvedimento si applicano, in quanto compatibili, le istruzioni contenute nella circolare dell'UIC del 22 agosto 1997 e gli strumenti di «data entry» appositamente predisposti.

In ogni caso, possono essere presi contatti diretti con il servizio antiriciclaggio, divisione operazioni sospette.

Roma, 9 novembre 2001

Il direttore generale: SANTINI

01A12387

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 20 settembre 2001, n. **4**.

Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002 - Disposizioni applicative - Regolamento CE n. 2358/71.

Agli Assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome

All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - A.G.E.A. - foraggi - sementi

All'Ente nazionale risi

Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti

Alla Confederazione italiana produttori agricoli

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue

All'Associazione generale cooperative agricole

All'Unione nazionale cooperative italiane

All'Ente nazionale sementi elette

All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura

All'Istituto sperimentale per le colture foraggere

All'Unione nazionale delle ACLI - consorzio coop. agricole

All'Assoseme - Associazione italiana costitutori

All'A.I.S. - Associazione italiana sementi

All'AS.SE.ME. - Associazione sementieri mediterranei

All'Ispettorato centrale repressione frodi

Alla Rappresentazione italiana presso le Comunità europee

Alla Commission Européenne direction generale VI-E-3

Ai Commissari di Governo presso le regioni

Alla Direzione delle politiche comunitarie ed internazionali

Si fa seguito alla circolare n. 5, protocollo n. 31801 del 4 aprile 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 2000, relativa all'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002, con la quale il termine di presentazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione è stato fissato alla data del 10 giugno 2001, nonché alla circolare n. 2, protocollo n. 2205/SM del 24 luglio 2001, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con la quale il termine di presentazione delle predette domande è stato prorogato alla data del 15 settembre 2001.

Considerato che il software per la compilazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, predisposto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - A.G.E.A., è risultato disponibile per gli operatori del settore, nella versione aggiornata, in data 5 settembre 2001 ed al fine di consentire agli operatori un adeguato termine, la presentazione dei contratti e delle denunce di diretta moltiplicazione viene prorogata al 1° ottobre 2001.

Roma, 20 settembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A12274

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 ottobre 2001 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Peter Ploederl, console onorario della Repubblica d'Austria in Genova.

01A12368

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.8867-XV.J(3315) del 18 ottobre 2001, la polvere nera denominata «PM150», che la Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento sito in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0027, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 557/B.20010-XV.J(3415) del 18 ottobre 2001, l'esplosivo denominato «CXM-8», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende importare, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0483, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8864-XV.J(3312) del 18 ottobre 2001, la polvere nera denominata «PF7», che la Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento sito in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0027, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25130-XV.J(2339) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata A5 Paci», che il sig. Pace Costantino intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Pratola Peligna (L'Aquila), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.23154-XV.J(2250) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato FS 715 (d.f.: FS 307), che la Fireworks Sud di Giovanni Lipori & C. S.n.c., con sede in Napoli intende importare dalla ditta Inter-Oriental Fireworks Ltd - Repubblica Popolare Cinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B 2368.XV.J(3261) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato Strombolicchio, che il sig. Romano Igonzio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sito in Boscotrecase (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B 15534.XV.J(3031) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «p0239 (D.F. UB0239)», che la U. Borgonovo S.r.l., con sede in Inzago (Milano) - località Cascina Draga, intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manufactures Ltd. - Repubblica Popolare Cinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «A» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.2377-XV.J(2765) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Morsani foto luce», che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Vacugno di Belmonte S. (Rieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25126-XV.J(2337) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata C80 A4 Paci», che il sig. Pace Costantino intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Pratola Peligna (L'Aquila), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25461-XV.J(2415) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata A5 Lanci», che il sig. Lanci Renato intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Guastameroli di Frisa (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A12256 - 01A12257

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 novembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8803
Yen giapponese	107,20
Corona danese	7,4446
Lira Sterlina	0,61620
Corona svedese	9,3340
Franco svizzero	1,4701
Corona islandese	94,56
Corona norvegese	7,8440
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57264
Corona ceca	33,243
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,15
Litas lituano	3,5208
Lat lettone	0,5509
Lira maltese	0,3996
Zloty polacco	3,6098

Leu romeno	27523
Tallero sloveno	220,0253
Corona slovacca	42,751
Lira turca	1355000
Dollaro australiano	1,6855
Dollaro canadese	1,4000
Dollaro di Hong Kong	6,8663
Dollaro neozelandese	2,0815
Dollaro di Singapore	1,6077
Won sudcoreano	1130,31
Rand sudafricano	8,5470

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12480

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica concernente: «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Videx"».

Nella parte del comunicato concernente modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale VIDEX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2001.

Alla pagina 28 prima colonna dove è scritto:

polvere non tamponata 100 mg 30 bustine;

polvere non tamponata 167 mg 30 bustine;

leggasi:

polvere tamponata 100 mg 30 bustine;

polvere tamponata 167 mg 30 bustine;

dove è scritto:

ogni bustina di «Videx» polvere non tamponata per soluzione orale contiene principio attivo 2 o 4 g di didanosina;

leggasi:

ogni flacone di «Videx» polvere non tamponata per soluzione orale contiene principio attivo 2 o 4 g di didanosina.

01A12235

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Caldior»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 618 dell'11 ottobre 2001

Specialità medicinale: CALDIOR.

Titolare A.I.C.: Proge Medica S.r.l.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

60 compresse masticabili in blister PVC/PVDC/AL da 600 mg + 400 UI - A.I.C. n. 035261039/M (in base 10), 11N2MH (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe «A»: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 11.697 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 19.300 (IVA inclusa);

20 compresse masticabili in blister PVC/PVDC/AL da 600 mg + 400 UI - A.I.C. n. 035261015/M (in base 10), 11N2LR (in base 32);

classe «C»;

30 compresse masticabili in blister PVC/PVDC/AL da 600 mg + 400 UI - A.I.C. n. 0352610127/M (in base 10), 11N2M3 (in base 32);

classe «C»;

forma farmaceutica: compresse masticabili.

Composizione: 1 compressa masticabile contiene: principio attivo: 1500 mg di calcio carbonato (corrispondenti a 600 mg di calcio), 4,00 mg di colicalciferolo concentrato in polvere (corrispondenti a 400 UI di colicalciferolo);

eccipienti: xilitolo, D-mannitolo, magnesio stearato, silice colloidale anidra, amido di mais pregelatinizzato, idrossitoulene mutilato (E321), olio di arachide, saccarosio, gelatina, amido modificato, sodio alluminio silicato, aroma tutti i frutti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Produzione controllo confezionamento: Opfermann Arzneimittel GmbH Roberet Koch Strasse, 2 - 51674 Wiehl Germania.

Indicazioni terapeutiche: correzione degli stati di carenza concomitante di vitamina D e calcio in soggetti anziani.

Supplemento di vitamina D e calcio in aggiunta a terapie specifiche per il trattamento dell'osteoporosi in soggetti con carenza concomitante di calcio e vitamina D accertata o ad alto rischio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12222

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lercadip»

Estratto di variazione AIC/UAC n. 1429 del 29 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Astrazeneca S.p.a., con sede in palazzo Volta - Via F. Sforza - Basiglio, Milano, con codice fiscale n. 00735390155.

Specialità medicinale: LERCADIP.

Confezione:

A.I.C. n. 033225018 - 14 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033225020 - 28 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033225032 - 35 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033225044 - 50 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033225057 - 100 compresse rivestite 10 mg,

è ora trasferita alla società: Innova Pharma S.p.a., con sede in via Civitali Matteo, 1 - Milano, con codice fiscale n. 90032460322.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centoottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12220

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Octegra»

Estratto di variazione AIC/UAC n. 1430 del 29 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bayer Biologicals S.r.l., con sede in viale Certosa, 130 - Milano con codice fiscale n. 01586830463.

Speciale medicinale: OCTEGRA.

Confezione:

A.I.C. n. 034564017 - 5 compresse film rivestite 400 mg in blister pp/al;

A.I.C. n. 034564029 - 7 compresse film rivestite 400 mg in blister pp/al;

A.I.C. n. 034564031 - 10 compresse film rivestite 400 mg in blister pp/al;

A.I.C. n. 034564043 - 25 (5×5) compresse film rivestite 400 mg in blister pp/al;

A.I.C. n. 034564056 - 50 (5×10) compresse film rivestite 400 mg in blister pp/al;

A.I.C. n. 034564068 - 70 (7×10) compresse film rivestite 400 mg in blister pp/al;

A.I.C. n. 034564070 - 80 (16×5) compresse film rivestite 400 mg in blister pp/al;

A.I.C. n. 034564082 - 100 (10×10) compresse film rivestite 400 mg in blister pp/al;

A.I.C. n. 034564094 - 5 compresse film rivestite 400 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 034564106 - 7 compresse film rivestite 400 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 034564118 - 10 compresse film rivestite 400 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 034564120 - 25 (5×5) compresse film rivestite 400 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 03456132 - 50 (5×10) compresse film rivestite 400 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 034564144 - 70 (7×10) compresse film rivestite 400 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 034564157 - 80 (8×10) compresse film rivestite 400 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 034564169 - 100 (10×10) compresse film rivestite 400 mg in blister al/al,

è ora trasferita alla società: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci, 731/733 - Sesto Fiorentino (Firenze), con codice fiscale n. 00426150488.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centoottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12221

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Avviso relativo alle istruzioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario

L'Ufficio informa che, nell'attività di contrasto finanziario del terrorismo internazionale, provvede a diffondere agli intermediari per le relative segnalazioni e comunicazioni liste di soggetti emersi negli approfondimenti e nelle indagini.

Le liste non coperte da riservatezza vengono pubblicate su Internet, all'indirizzo www.uic.it/liste/terrorismo.htm

Ogni eventuale difficoltà di consultazione può essere comunicata al Servizio antiriciclaggio - Divisione operazioni sospette per l'individuazione di modalità alternative.

01A12388

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651266/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001

i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,26**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,85**
- semestrale	**231.000**	**119,30**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,64**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,47**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,12**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,89**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,26**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,56**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,47)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,67**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,23**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,16**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035

L. 1.500

€ 0,77